

# Scioglimento di società e responsabilità degli amministratori per l'integrità del patrimonio

In ogni numero della rivista trattiamo una questione dibattuta a cui i nostri esperti forniscono una soluzione operativa. Una guida indispensabile per affrontare le problematiche applicative inerenti al diritto societario, con una finestra "aperta" sulle eventuali correlate implicazioni fiscali.

a cura della **Commissione di diritto societario**  
dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano

*coordinamento di* **Enrico Holzmler**

## LA QUESTIONE



*Per una s.r.l. le cause di scioglimento sono molteplici e per alcune di esse stabilire il momento iniziale può risultare operazione non semplice. Alla luce di tali difficoltà si chiede quali siano, al riguardo, le responsabilità dell'organo amministrativo.*

## La trattazione

**C**om'è noto, la liquidazione è la fase della vita aziendale che fa da preludio all'estinzione della società con la conseguente cancellazione dal Registro delle imprese. Pur non esistendo una definizione giuridica di liquidazione<sup>(1)</sup>, è pacifico che questa fase sia caratterizzata dal realizzo delle attività con lo scopo di estinguere le passività e trasformare in liquidità, per i soci, l'eventuale patrimonio esuberante.

Detta fase finale della vita di una società inizia con l'avveramento di una tra le cause di scioglimento che, se ben identificate dal legislatore circa la natura delle stesse, risultano critiche in merito alla valutazione del "momento" in cui le stesse si avverano.

Di seguito, dopo una sintetica disamina delle previsioni legislative relative alle cause di esclusione, verranno approfondite le tematiche in termini di responsabilità in capo all'organo

(1) Cfr. anche R. Dammacco e S. Dammacco, *La liquidazione delle società*, Rimini, 2007, pag. 2.

amministrativo, con particolare riferimento alle società a responsabilità limitata.

## Le cause di scioglimento

Una società si scioglie ed entra nella fase di liquidazione al verificarsi delle seguenti cause previste dall'art. 2484 cod. civ.<sup>[2]</sup>:

- per il decorso del termine: la decorrenza del termine stabilito dall'atto costitutivo deve essere accertata dall'organo amministrativo; è comunque possibile che l'assemblea straordinaria dei soci proroghi la durata<sup>[3]</sup> mentre è esclusa la proroga tacita, opzione prevista per le società di persone. Tale causa non opera, chiaramente, nel caso in cui la società non abbia un termine<sup>[4]</sup>;
- per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie: l'impossibilità a conseguire l'oggetto sociale deve essere definitiva e non opera in presenza di una delibera assembleare che rimuova le cause che ostano al suo raggiungimento;
- per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea: il mancato funzionamento dell'assemblea si verifica quando non è possibile procedere all'adozione delle delibere necessarie per il funzionamento della società (per esempio, nomina degli amministratori o approvazione del bilancio) oppure quando l'assemblea non si riunisce o non si costituisce per un prolungato periodo di tempo, tale da "paralizzare" le decisioni sociali e quindi, la vita della società stessa;
- per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli artt. 2447 e 2482-ter: nel caso di riduzione per perdite del capitale al di sotto del minimo legale lo scioglimento si verifica se non viene convocata l'assemblea per la copertura delle perdite e la ricostituzione del capitale sociale;
- nelle ipotesi previste dagli artt. 2437-*quater* e 2473 (recesso del socio con impossibilità a rimborsare la quota tramite le riserve disponibili o la riduzione del capitale sociale): con specifico riferimento alle s.r.l., tale causa opera se, entro 180 giorni dalla comunicazione, colui che vuole recedere non viene rimborsato da soci o terzi disposti ad acquistare la sua partecipazione o tramite utilizzo delle riserve disponibili o, qualora ciò non sia sufficiente, tramite riduzione del capitale;
- per deliberazione dell'assemblea (cosiddetta "liquidazione volontaria");
- per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto: la norma prevede che, se l'atto costitutivo o lo statuto prevedono queste ulteriori cause, tali atti debbano prevedere la competenza a decidere e accertare tali clausole. A titolo esemplificativo, tali atti possono consistere in: risoluzione di un contratto, scadenza di un brevetto, morte di uno o più azionisti, scioglimento di altra società<sup>[5]</sup>.

*Con la liquidazione si realizzano le attività allo scopo di estinguere le passività e trasformare in liquidità per i soci il patrimonio esuberante*

*Possono rappresentare cause di scioglimento, se previste da atto costitutivo o statuto, eventi quali la risoluzione del contratto, la scadenza di un brevetto, la morte di uno o più azionisti, lo scioglimento di un'altra società*

(2) Sono ulteriori cause di scioglimento della società: - la sentenza che dichiara la nullità della società ai sensi dell'art. 2332; - la cessazione dall'ufficio di tutti gli amministratori nel caso di s.a.p.a. se nel termine di sei mesi non si è provveduto alla loro sostituzione e i sostituti non hanno accettato la carica (art. 2458, comma 1); - nelle società quotate, la riduzione del capitale sociale per perdite che non tocca il minimo legale, quando per effetto della stessa l'ammontare delle azioni di risparmio e delle azioni a voto limitato supera la metà del capitale sociale e il rapporto non è ristabilito entro i termini previsti dall'art. 145, comma 5, Tuf (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58). Per un approfondimento in tema di cause di scioglimento delle società, cfr. anche S. D'Andrea, Manuale delle società, Il Sole 24 Ore, Milano, 2009.

(3) Se l'assemblea proroga il termine prima della scadenza si è in presenza di una "semplice" modifica dell'atto costitutivo, mentre se il termine è prorogato dopo la messa in liquidazione si dovrà procedere a revocare tale stato.

(4) La durata illimitata dà al socio la possibilità di recedere dalla società (per le s.r.l., cfr. art. 2473, comma 2, cod. civ.).

(5) M. Confalonieri, Trasformazione, fusione, conferimento, scissione e liquidazione delle società, Il Sole 24 Ore, Milano, 2009, pag. 670.

## Decorso effettivo della causa di scioglimento

Il momento in cui si verifica una causa di scioglimento non coincide necessariamente con quello in cui la stessa assume efficacia.

Nel caso di delibera assembleare (il penultimo punto visto *supra*), per esempio, gli effetti dello scioglimento si determinano con la data di iscrizione al Registro delle imprese della delibera stessa, mentre in tutti gli altri casi previsti dal comma 1 dell'art. 2484 cod. civ., gli effetti si producono dal momento in cui viene iscritta<sup>(6)</sup> al Registro delle imprese la dichiarazione dell'organo amministrativo che accerta il verificarsi delle cause<sup>(7)</sup>.

*Gli effetti dello scioglimento si determinano con la data di iscrizione al Registro delle imprese della delibera assembleare*

*Il momento in cui si verifica una causa di scioglimento non coincide necessariamente con quello in cui essa assume efficacia*

Da quanto appena esposto, si comprende come assuma assoluta rilevanza l'iscrizione al Registro delle imprese<sup>(8)</sup>. In altri termini, «la necessità di garantire certezza in ordine al momento in cui si verifica la causa di scioglimento ha fatto sì che un adempimento pubblicitario assuma rilevanza costitutiva»<sup>(9)</sup>.

## Le responsabilità dell'organo amministrativo

Come anticipato, gli effetti dello scioglimento sono ricollegati non tanto al verificarsi di una delle suddette cause quanto al momento in cui sia data pubblicità legale del fatto dissolutivo, mediante iscrizione nel Registro delle imprese della dichiarazione<sup>(10)</sup> degli amministratori di accertamento della causa di scioglimento o della deliberazione dell'assemblea. Da ciò deriva che in capo all'organo amministrativo risulti sussistere una responsabilità non solo per un mancato accertamento dell'esistenza di dette cause ma, come vedremo, anche qualora ciò avvenga in modo non tempestivo.

A tale riguardo, è necessario fare riferimento alle previsioni contenute negli artt. 2485 e 2486 cod. civ. Secondo l'art. 2485, gli amministratori hanno il dovere di accertare le cause di scioglimento senza indugio, tenendo presente che «in caso di ritardo od omissione sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi». Qualora gli amministratori omettano gli

*L'organo amministrativo può incorrere in responsabilità per non avere accertato con tempestività l'esistenza delle cause di scioglimento*

(6) È importante sottolineare che, in entrambi i casi, la norma parla di iscrizione e non di deposito.

(7) Come sopra accennato, nel caso in cui l'atto costitutivo o lo statuto prevedano altre cause di scioglimento, sarà lo stesso a stabilire la competenza a deciderle e il soggetto preposto agli adempimenti pubblicitari, fermo restando che il momento in cui la causa avrà effetto sarà comunque quello di iscrizione al Registro delle imprese.

(8) Da un punto di vista fiscale, per inciso, si segnala che non sembrano esserci dubbi sul fatto che il periodo d'imposta ante liquidazione termina il giorno precedente a quello dell'iscrizione al Registro delle imprese anche se l'art. 5, comma 1, D.P.R. n. 322/1998 parla ancora di data di effetto della delibera di messa in liquidazione. Per una disamina più completa dell'argomento, cfr. P. Meneghetti, in Guida alla riforma fiscale n. 5/2004, *Il Sole 24 Ore*, pag. 36 e segg.

(9) Consiglio notarile di Milano, riunioni di studio sulla riforma delle società, novembre 2002-marzo 2003, A. Santus, G. De Marchi, «Scioglimento e liquidazione delle società di capitali». Su questo punto la riforma del diritto societario ha portato una profonda innovazione; l'importanza della stessa è facilmente verificabile confrontando quanto scriveva uno dei più importanti studiosi della materia, G.F. Campobasso, in Manuale di diritto commerciale: «L'accertamento del verificarsi di una causa di scioglimento e gli adempimenti pubblicitari (...) hanno natura semplicemente dichiarativa; la loro omissione impedisce solo che lo scioglimento della società possa essere opposto ai terzi che non ne erano a conoscenza».

(10) Si richiama l'attenzione sul fatto che lo scioglimento della società si verifica a seguito di un atto dichiarativo dell'organo amministrativo e che la convocazione dell'assemblea ha il solo scopo di deliberare in merito al numero e la nomina dei liquidatori e i criteri in base al quale deve svolgersi la liquidazione.

*L'espressione di legge "senza indugio" implica un intervento in tempi brevi per ridurre lo spazio per eventuali azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori*

adempimenti pubblicitari già illustrati, il tribunale, su istanza dei singoli soci, amministratori<sup>[11]</sup> ovvero dei sindaci, accerta il verificarsi delle cause di scioglimento con decreto che deve essere iscritto nel Registro delle imprese.

L'art. 2486 cod. civ. completa la disposizione di legge laddove prevede che gli amministratori, i quali (a seguito dell'avveramento di una delle citate cause di scioglimento e fino al momento della consegna di cui all'art. 2487-*bis*) conservano il potere di gestire la società con lo scopo di conservare l'integrità e il valore del patrimonio sociale, rispondano personalmente e solidalmente nei confronti della società, dei soci, dei creditori sociali e dei terzi degli atti ed omissioni commessi in viola-

zione di tale dovere nel periodo intercorrente fra l'insorgenza<sup>[12]</sup> della causa di scioglimento e il passaggio di consegne a favore dei liquidatori<sup>[13]</sup>.

Dal collegato disposto dei due articoli si evince l'importanza di una verifica tempestiva da parte dell'organo amministrativo: a tal proposito il legislatore, al fine di dare una collocazione temporale a tale obbligo, usa l'espressione "senza indugio", che implica un intervento in tempi brevi al fine di ridurre al minimo gli spazi per eventuali azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori. Se in determinati casi l'individuazione del momento in cui la causa sorge risulta agevole<sup>[14]</sup>, al contrario esistono situazioni che, per essere accertate, richiedono un'accurata indagine, terminata la quale l'organo amministrativo, verificati i presupposti, deve procedere con la dichiarazione prevista dall'art. 2484, comma 3, cod. civ. e convocare l'assemblea straordinaria dei soci per le opportune delibere.

Tra le fattispecie più delicate rientrano l'impossibilità a conseguire l'oggetto sociale, l'impossibilità di funzionamento o la continua inattività dell'assemblea<sup>[15]</sup> e, in talune circostanze (si vedano i casi legati ad una temporanea difficoltà economica e patrimoniale), la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale<sup>[16]</sup>.

Senza entrare nel merito delle difficoltà che possono sorgere a riconoscere le suddette cause di scioglimento, è importante comprendere se la dichiarazione dell'amministratore possa es-

*La responsabilità degli amministratori può derivare non solo da atti compiuti ma anche da omissioni su operazioni che, se poste in essere, avrebbero potuto permettere una migliore conservazione del patrimonio sociale*

**(11)** Nel caso di specie, il riferimento del legislatore va ovviamente ai singoli amministratori facenti parte di un organo collegiale che non intende, collegialmente, prendere atto dell'esistenza di una causa di scioglimento o, pur prendendone atto, non si fa parte attiva nell'espletamento delle attività e adempimenti previsti dalla legge.

**(12)** Si noti come l'inizio di quanto previsto dall'art. 2486 cod. civ. sia il verificarsi della causa di scioglimento e non l'iscrizione della dichiarazione al Registro delle imprese. Ciò acuisce il rischio in capo agli amministratori nel caso in cui non colgano nel più breve tempo possibile il sorgere della causa di scioglimento.

**(13)** Si sottolinea come all'organo amministrativo sia permesso porre in essere atti gestori con lo scopo di conservare il patrimonio sociale. In altre parole gli amministratori, per non eccedere i loro poteri, non possono compiere operazioni che abbiano un elevato grado di rischio, che di conseguenza non sarebbero giustificabili con l'obiettivo di conservazione di cui sopra.

**(14)** Si pensi, per esempio, al decorso del termine oppure al conseguimento dell'oggetto sociale; nel primo caso, l'unica accortezza che l'organo amministrativo deve avere è quella di convocare tempestivamente l'assemblea affinché i soci proroghino il termine, nel secondo caso, devono verificare il totale adempimento delle operazioni che i soci si erano proposti in sede di atto costitutivo. Altra situazione nella quale sembrano non sussistere particolari problematiche per l'organo amministrativo è quella dello scioglimento per deliberazione dell'assemblea; in questo caso la volontà dei soci, espressa collegialmente con il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale, "esonerebbe" gli amministratori da compiti in merito all'accertamento delle cause di scioglimento.

**(15)** Per una disamina completa di questa causa, cfr. G. Sirimarco, «Impossibilità di funzionamento dell'assemblea», in Diritto e Pratica delle Società n. 10/2004, pag. 44; S. Allodi, «Soluzioni operative: mancato funzionamento dell'assemblea e nomina dei liquidatori», in Diritto e Pratica delle Società n. 5/2008, pag. 44.

**(16)** Per una disamina completa di questa causa, cfr. A. Sironi, «Soluzioni operative: riduzione del capitale per perdite e ruolo del collegio sindacale», in Diritto e Pratica delle Società n. 12/2007, pag. 50.

**IN PRATICA***Cause di scioglimento delle società di capitali (art. 2484 cod. civ. e segg.)***Cause di scioglimento**

- Decorso del termine;
- conseguimento dell'oggetto sociale/impossibilità di conseguimento dello stesso;
- impossibilità di funzionamento/inattività dell'assemblea;
- riduzione del capitale al di sotto del minimo legale;
- ipotesi previste ex artt. 2437-quater/2473 cod. civ.;
- deliberazione assembleare;
- altre cause previste statutariamente.

**L'attività nella fase di "pre-liquidazione":**

- accertamento "senza indugio" della causa di scioglimento e adempimenti connessi;
- conservazione dell'integrità e valore del patrimonio sociale.

**Responsabilità in capo agli amministratori:**

- accertamento "in ritardo" del verificarsi della causa di scioglimento;
- ritardo od omissione degli adempimenti ex art. 2484, comma 3;
- mancata conservazione del patrimonio sociale.

a cura di Enrico Holzmueller

sere considerata alla stregua di un atto, eventuale, successivo alla convocazione e alla relativa delibera dell'assemblea dei soci (e in dipendenza delle deliberazioni prese da quest'ultima). Da un punto di vista letterale sembra che la liquidazione della società possa essere evitata da adeguate delibere assembleari<sup>[17]</sup> che rimuovano la causa di scioglimento e che solo a seguito di mancati o insufficienti provvedimenti dell'assemblea gli amministratori debbano procedere alla dichiarazione al Registro delle imprese<sup>[18]</sup>. È comunque importante sottolineare che gli amministratori, qualora vogliano perseguire questa strada, devono avere l'accortezza di convocare l'assemblea in tempi strettissimi, illustrando in quest'ultima (e facendo verbalizzare compiutamente l'intervento); nelle more dell'assemblea è ovviamente indispensabile che l'organo amministrativo si attenga a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 2486 (gestione per la sola "conservazione" del patrimonio).

*Non è ammissibile che gli amministratori assumano nuovi rischi imprenditoriali o finanziari, se non indispensabili alla conservazione del patrimonio sociale*

**(17)** Tale situazione non appare plausibile nel caso di impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell'assemblea.

**(18)** In tal senso, cfr. anche V. Salafia, «Scioglimento e liquidazione delle società di capitali», in *Le società* n. 2 bis/2003, pag. 377.

Nei casi in cui fosse impossibile convocare in tempi congrui l'assemblea anche per mancanza di *feedback* da parte della compagine sociale, gli amministratori, valutato attentamente il caso, dovrebbero prendere in considerazione l'iscrizione della dichiarazione attestante l'accertamento della causa di scioglimento ricordando che tale atto, ancorché spesso non scevro di conseguenze commerciali e finanziarie (*in primis*, il rischio di un peggioramento nei rapporti con i fornitori e gli istituti di credito) può essere revocato (attraverso la revoca dello stato di liquidazione) dall'assemblea sociale.

## La gestione "per conservazione" del patrimonio sociale

Tale concetto è di fondamentale importanza. Agli amministratori è attribuito il potere/dovere di continuare a gestire<sup>[19]</sup> la società ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore patrimoniale, non solo così evitando quindi una prematura disgregazione aziendale, ma agendo prodromicamente per l'ottimizzazione di future operazioni di liquidazione in termini di miglior realizzo; gli atti che non perseguono tale scopo, compiuti nel periodo che intercorre tra il verificarsi della causa di scioglimento e la cessazione degli stessi amministratori dalla loro carica con l'iscrizione dell'atto che nomina i liquidatori, sono fonte di responsabilità<sup>[20]</sup>.

In base al comma 2 dell'art. 2486 cod. civ., gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alle società, ai soci, ai creditori sociali e ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione di quanto sopra specificato.

Circa i legittimati attivi, va tuttavia rilevato che gli stessi sono «gravati dell'onere di provare il pregiudizio subito, il comportamento antigiusdicario degli amministratori, nonché il conseguente nesso causale tra il primo e il secondo»<sup>[21]</sup>.

Da un punto di vista pratico è importante sottolineare che - a parere di chi scrive - le suddette responsabilità possono derivare non solo da atti compiuti ma anche da omissioni relative ad operazioni che, se poste in essere, avrebbero potuto permettere una miglior conservazione del patrimonio sociale.

La norma vieta all'organo amministrativo di porre in essere operazioni non dirette alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, per tale motivo si ritiene che essi possano svolgere l'attività gestionale con riferimento sia alla parte ordinaria, sia a quella straordinaria<sup>[22]</sup>. Si pensi, a mero titolo esemplificativo, alla necessità di mantenere il valore di un immobile che tuttavia necessita di una manutenzione straordinaria pena il decadimento dello stesso.

Fatta tale premessa, e purché il fine sia quello, citato, della conservazione del patrimonio, si ritiene che non sia aprioristicamente da escludere la possibilità di porre in essere operazioni che comportino l'assunzione di nuovi rischi imprenditoriali<sup>[23]</sup> (nell'esempio di cui sopra, si pensi ad una potenziale situazione in cui la successiva liquidazione dell'immobile non riesca, stante la crisi economica, a coprire interamente i costi sostenuti per la ristrutturazione effettuata) o

*L'operato  
degli amministratori  
va valutato sul risultato  
globale del periodo  
intercorrente tra la causa  
di scioglimento  
e la sua cessazione*

(19) In tal senso anche il tribunale di Ivrea, Sez. IV, 10 maggio 2006, secondo il quale in una s.r.l. il verificarsi di una causa di scioglimento della società non preclude agli amministratori la prosecuzione dell'attività gestoria se, attraverso una valutazione ex ante, la stessa evita l'aggravarsi della situazione societaria.

(20) È importante distinguere il momento in cui gli atti vengono posti in essere, se prima o dopo l'iscrizione nel Registro delle imprese della causa di scioglimento: nel primo caso, l'atto sarà vincolante per la società e l'amministratore risponderà dei danni arrecati alla stessa, nel secondo caso, la società non sarà vincolata e i terzi potranno agire solo contro gli amministratori.

(21) Cfr. R. Dammacco e S. Dammacco, op. cit., pag. 36.

(22) Per esemplificare, con riferimento ad un immobile, è possibile porre in essere operazioni di ristrutturazione straordinaria se ciò permette di preservarne il valore; ad contraria, la mancata realizzazione di tale operazione potrebbe depauperare il patrimonio sociale ed esporre gli amministratori alle responsabilità previste dalla norma.

(23) In senso contrario, cfr. S. Foti, «Liquidazione di società di capitali: aspetti civilistici e prassi», in *Diritto e Pratica delle Società* n. 20/2004, pag. 33, e G. Bianchi in [www.ilquotidianogiuridico.it](http://www.ilquotidianogiuridico.it).

finanziari (sempre nell'esempio, si pensi alla richiesta di nuovi fidi bancari per procedere alla ristrutturazione immobiliare). In tali casi, è quanto mai opportuno che l'organo amministrativo, vincolato tra una facile (ma pericolosa) immobilità operativa e attività potenzialmente a rischio in quanto straordinarie, predisponga un vero e proprio *planning* riportante le valutazioni effettuate e le considerazioni sottostanti alla decisione che si intende prendere per salvaguardare il patrimonio sociale.

Non va infine dimenticato che l'operato degli amministratori non deve essere valutato sulla singola operazione ma sul risultato globale del periodo intercorrente tra la causa di scioglimento e la sua cessazione: si pensi al caso di commessa in perdita sulla quale grava una forte penale; portando a termine la stessa, la società subisce una perdita, ma ne evita una maggiore dovuta al pagamento della penale per il mancato rispetto contrattuale.

**di Franco Chiappa,**  
dottore commercialista

?

### F.A.Q. - le risposte alle domande più ricorrenti

R

**L'attività degli amministratori nel periodo pre-liquidatorio deve limitarsi alla gestione ordinaria?**

*No, è possibile che l'organo amministrativo compia atti di gestione straordinaria purché il fine sia quello della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.*

**Quando si determinano gli effetti dello scioglimento?**

*A seconda dei casi previsti ex lege, tale momento può coincidere con l'iscrizione presso il Registro delle imprese della dichiarazione degli amministratori o con l'iscrizione, nello stesso registro, della delibera assembleare (come meglio precisato nel comma 3 dell'art. 2484 cod. civ.).*

## I DIZIONARI SISTEMATICI DI GUIDA AL DIRITTO



**NOVITÀ**

### SOCIETÀ E FALLIMENTO

A cura di N. Abriani, A. Castagnola

Pagg. 860 – € 80,00

Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.  
Trova quella più vicina all'indirizzo

[www.librerie.ilsolo24ore.com](http://www.librerie.ilsolo24ore.com)

Gruppo

**IL SOLE 24 ORE**

La cultura dei fatti.